

REGOLAMENTO (CE) N. 2474/95 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PRECEDENTE FASE DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.
- (2) Il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping le telecamere professionali elencate nell'allegato di tale regolamento (CE) (in seguito denominato «l'allegato»), ovvero le telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerate telecamere per la diffusione.

B. RIESAME

- (3) Diversi esportatori hanno successivamente comunicato alla Commissione di avere intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di telecamere professionali, che a loro parere dove-

vano essere aggiunti all'elenco dei modelli esenti dal dazio antidumping figurante nell'allegato.

- (4) Il produttore giapponese Ikegami ha annunciato di avere intenzione di introdurre sul mercato comunitario una telecamera per la telediffusione (HK-466/P) dotata di quattro sensori (Charge — Coupled Devices, CCD) invece dei tre sensori delle telecamere descritte nella definizione dei prodotti nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1015/94. L'industria comunitaria denunziante (in seguito denominata «l'industria comunitaria») ha chiesto che queste telecamere fossero soggette al dazio antidumping, in quanto si tratterebbe di prodotti simili e ha fornito informazioni sulle caratteristiche tecniche.
- (5) Nel giugno 1994 la Commissione ha avviato un riesame del regolamento (CE) n. 1015/94, unicamente per stabilire se i nuovi prodotti rientrassero nel campo d'applicazione del presente procedimento.

C. ESITO DEL RIESAME

a) Nuove versioni o nuovi modelli

- (6) La Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito alla possibilità di chiedere che venissero inseriti nell'allegato nuovi modelli di telecamere oppure le nuove versioni di modelli già elencati.
- (7) Le seguenti società hanno presentato domande relative ai nuovi modelli oppure alle nuove versioni sottoelencati e hanno fornito le informazioni tecniche pertinenti.

Nuove versioni

i) Hitachi

- corpo camera HV-C20 e sottomodello HV-C20M;
- corpo camera Z-ONE-D e sottomodelli (A), (B) e (C);
- unità di controllo (CCU) RU-Z2, RC-Z1, RC-Z11, RC-Z2, RC-Z21;
- adattatori CA-Z1, CA-Z2, CA-Z1SJ, CA-Z1SP, CA-Z1M, CA-Z1M2, CA-Z1HB, CA-C10, CA-C10SP, CA-C10SJA, CA-C10M, CA-C10B;
- mirino GM-50 (A).

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(3) GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 106.